



Comune di Loano

(Provincia di Savona)

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA I.M.U. ANNO 2025

La legge 27/12/2019, n. 160 ha istituito la nuova I.M.U. a decorrere dall'anno 2020.

L'acconto dell'imposta in scadenza il **16 giugno 2025** può essere calcolato sulla base delle aliquote deliberate con provvedimento consiliare n. 42 del 30.12.2024, indicate nel prospetto sotto riportato:

Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze		0,5%
Assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili di cui all'art. 1, comma 741, lett. c), n. 6), della legge n. 160 del 2019		SI
Fabbricati rurali ad uso strumentale (inclusa la categoria catastale D/10)		0%
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D (esclusa la categoria catastale D/10)		0,76%
Terreni agricoli		1,06%
Aree fabbricabili		1,06%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)		1,06%
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D	Categoria catastale: - D/5 Istituto di credito, cambio e assicurazione (con fine di lucro)	1,06%

Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D	Categoria catastale: - D/2 Alberghi e pensioni (con fine di lucro) - D/8 Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni - D/9 Edifici galleggianti o sospesi assicurati a punti fissi del suolo, ponti privati soggetti a pedaggio	0,86%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	Abitazione locata o in comodato - Tipo contratto: Locazione - Durata del contratto di durata non inferiore a (mesi), specificare: 12	0,64%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	Abitazione locata o in comodato - Tipo contratto: Comodato d'uso gratuito - Condizioni locatario/comodatario: Parenti - Sino al primo grado (ipotesi diverse da quella di cui all'art. 1, comma 747, lett. c), della legge n. 160 del 2019)	0,64%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	Immobili di categoria C Categoria catastale: - C/1 Negozi e botteghe - Fabbricati a disposizione o utilizzati: Immobili locati o concessi in comodato o utilizzati direttamente dal soggetto passivo - Destinazione d'uso: Utilizzato per attività produttiva e/o commerciale o per l'esercizio di arti e professioni	0,76%
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D	Categoria catastale: - D/2 Alberghi e pensioni (con fine di lucro) - D/8 Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni - D/9 Edifici galleggianti o sospesi assicurati a punti fissi del suolo, ponti privati soggetti a pedaggio	0,86%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	Abitazione locata o in comodato - Tipo contratto: Locazione - Durata del contratto di durata non inferiore a (mesi), specificare: 12	0,64%

Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	Abitazione locata o in comodato - Tipo contratto: Comodato d'uso gratuito - Condizioni locatario/comodatario: Parenti - Sino al primo grado (ipotesi diverse da quella di cui all'art. 1, comma 747, lett. c), della legge n. 160 del 2019)	0,64%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	Immobili di categoria C Categoria catastale: - C/1 Negozi e botteghe - Fabbricati a disposizione o utilizzati: Immobili locati o concessi in comodato o utilizzati direttamente dal soggetto passivo - Destinazione d'uso: Utilizzato per attività produttiva e/o commerciale o per l'esercizio di arti e professioni	0,76%

Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	Abitazione destinata a struttura turistico-ricettiva - Codice ATECO: 55.10.00 - Alberghi - Attività condotta in forma imprenditoriale	0,86%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	Abitazione destinata a struttura turistico-ricettiva - Codice ATECO: 55.30.00 - Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte - Attività condotta in forma imprenditoriale	0,86%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	Abitazione destinata a struttura turistico-ricettiva - Codice ATECO: 55.20.10 - Villaggi turistici - Attività condotta in forma imprenditoriale	0,86%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	Abitazione destinata a struttura turistico-ricettiva - Codice ATECO: 55.20.20 - Ostelli della gioventù - Attività condotta in forma imprenditoriale	0,86%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	Abitazione destinata a struttura turistico-ricettiva - Codice ATECO: 55.20.51 - Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence	0,86%

La detrazione, qualora spettante, è mantenuta nella misura di Euro 200,00.

Il dovuto per l'anno 2025 va versato interamente al Comune; quello degli immobili di cat. D va versato allo Stato, fino alla concorrenza dello 0,76 per cento, mentre la quota eccedente, va versata al Comune.

Il calcolo di quanto dovuto a titolo di acconto e la compilazione del modello F24 sono eseguiti in autoliquidazione dal contribuente; la documentazione informativa è reperibile sul sito internet comunale **www.comuneloano.it**, nelle sezioni dedicate all'I.M.U.

Il versamento dell'imposta va eseguito con modello F24 reperibile anche presso gli uffici postali, gli istituti di credito o scaricabile direttamente sul sito dell'Agenzia delle Entrate o con il bollettino di c/c postale approvato con decreto M.E.F. del 23/11/2012 disponibile gratuitamente presso gli uffici postali.

La nuova I.M.U. non si applica, oltre che all'abitazione principale e relative pertinenze (escluse le unità immobiliari accatastate nelle categorie A/1, A/8 e A/9), alle seguenti unità immobiliari considerate abitazioni principali:

- 1) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- 2) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- 3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal [decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008](#), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
- 4) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- 5) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'[articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139](#), dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

Sono esenti i terreni agricoli, comprendenti i terreni non coltivati, ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'[articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984](#), sulla base dei criteri individuati dalla [circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993](#), pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993.

Per le abitazioni locatate a canone concordato di cui alla [legge 9 dicembre 1998, n. 431](#), l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75 per cento.

Per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, è prevista la riduzione dell'I.M.U. nella misura del 50,00%.

A decorrere dal 1° gennaio 2022 sono esenti dall'I.M.U. i fabbricati costruiti e destinati dall'Impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano locati. E' obbligatoria la presentazione della dichiarazione I.M.U. a pena di decadenza.

Per effetto dell'art.1, comma 81, della Legge 29/12/2022, n. 197, sono esenti gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione

ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma [reato di violazione di domicilio], o 633 [invasione di terreni o edifici] del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale.

Il soggetto passivo comunica al comune interessato, secondo modalità telematiche stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il possesso dei requisiti che danno diritto all'esenzione. Analoga comunicazione deve essere trasmessa allorché cessa il diritto all'esenzione.

Per maggiori informazioni rivolgersi al Servizio Relazioni con il Pubblico o al Servizio Tributi tramite contatto telefonico o via e-mail all'indirizzo tributi@comuneloano.it

Loano, lì 16/05/2025

L'ASSESSORE ALLE FINANZE
(RAG. ENRICA ROCCA)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO TRIBUTI
(DR.SSA MARTA GARGIULO)